



## Istituzioni medievali fra campagna e città

L'esigenza di attualizzare i problemi del passato, di per sé metodologicamente corretta, impone tuttavia il compimento di un'operazione delicata. Poiché guardiamo al passato come figli e protagonisti del nostro tempo siamo portati a utilizzare le categorie mentali che ci appartengono. A volte le utilizziamo anche inavvertitamente. Corriamo perciò il rischio di non cogliere in pieno la «convenienza» dei tempi passati col tempo presente, e di convertire e svilire il nostro punto di vista per la pretesa di imporre al passato schemi mentali e culturali che sono del presente e furono estranei al passato <sup>1</sup>.

Debbo tuttavia osservare che tale problema è solitamente trascurato in alcuni ambiti della storiografia contemporanea, specialmente quando si affrontano trattazioni istituzionali. Sono frequenti, infatti, due linee differenti, distanti tra loro e tuttavia coincidenti per la loro astoricità. Da una parte autori di manuali anche recenti adottano rigide strutture narrative e lasciano intendere che nel passato vi sia stato sempre e costantemente, senza tentennamenti e senza variazioni, una impalcatura statale identica a quella attuale, sicché per ogni epoca si cercano (e si trovano!) istituzioni, organi di governo, strutture amministrative e fiscali, magistrature, eserciti bene ordinati, come se la storia fosse andata all'indietro nel tempo piuttosto che in avanti <sup>2</sup>. Da altra parte si

---

<sup>1</sup> È questo il problema metodologico di base che ancora in tempi recenti ho dovuto affrontare preliminarmente nel progettare la struttura di un mio recente manuale, *Società e diritto nell'Italia medioevale e moderna* (I Libri di Erice 30, 1.<sup>a</sup> ed. Il Cigno Edizioni, Roma 2002; 3.<sup>a</sup> ed., Roma 2004). Per la gran parte delle informazioni, delle diagnosi e dei giudizi storico-giuridico contenuti in questo saggio mi permetto di rinviare, per approfondimenti, all'opera sopra citata, e per notizie bibliografiche dettagliate a un mio più risalente manuale, dal titolo *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna* (I Libri di Erice 2; 9.<sup>a</sup> ed., Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1999).

<sup>2</sup> Un buon esempio, in questo senso negativo, è costituito da un manuale in origine a due nomi, Emma MONTANOS FERRÍN-José SANCHEZ ARCILLA: *Historia del derecho y de las*

inclinata al dogmatismo di tradizione pandettistica, e si costruiscono manuali istituzionali che hanno perso l'uomo come soggetto della storia giuridica, e al posto dell'uomo e della società hanno posto «istituti» e «dogmi»<sup>3</sup>.

È maturata in me la convinzione che occorre semplificare, vale a dire sgombrare il terreno dalle frequenti e spesso troppo analitiche concettualizzazioni che ci portano a costruire modelli interpretativi sulla base di esperienze che il passato non ha conosciuto.

Vorrei cominciare a ricordare le condizioni della campagna nei primi secoli del medioevo, dal secolo V/VI al secolo XI/XII all'incirca: ovviamente per brevissimi accenni.

La prima immagine è lontanissima dall'esperienza del mondo contemporaneo. Penso a enormi spazi non abitati o poco abitati, a boschi estesi fino a stringere e a minacciare le mura cittadine, a campi incolti disseminati a scacchiera in mezzo alle foreste, a fiumi e laghi di acque limpide popolate da pesci in abbondanza. Vi sono motivi per sognare: per fare sognare, almeno, quanti ai nostri giorni amerebbero una natura così incontaminata.

Occorre prudenza, però, nella valutazione storiografica. Quella natura era spietata e vincente, e spesso atterriva l'uomo per catastrofi naturali o per imperversanti carestie e pestilenze. Era una natura che l'uomo di quel tempo avrebbe voluto dominare, ma non ne aveva i mezzi. Doveva affidarsi al lavoro delle proprie braccia e a pochi e inadeguati strumenti agricoli.

A fronte dell'immane compito l'uomo cercava il conforto della fede, la speranza dell'aldilà, e intanto nutriva una irrazionale fiducia nelle pratiche di magia che avrebbero dovuto aiutare a dominare le forze maligne mentre, nella realtà, suscitavano nuove angosce e terrori.

Il poco che la natura concedeva serviva appena per l'alimentazione quotidiana, per la personale difesa contro animali feroci e contro le intemperie stagionali o le insidiose paludi e ancora meno contro le malattie dilaganti. Le piante medicinali erano largamente inefficaci quando per errore o incompetenza non erano addirittura velenose: ma non si conosceva altro, se non la superstizione e la magia per la prevenzione e per la cura.

La campagna non era il luogo eletto per lo svago del cittadino, non era il sogno del riposo e del divertimento. La caccia era una necessità, niente affatto uno sport. La campagna o il bosco incontaminato non erano rinchiusi in una

---

*instituciones*, 3 voll. (Dykinson, Madrid 1991), ripubblicato in parte, senza modifiche sostanziali di contenuto né di struttura, ma con varianti nel titolo, da José SANCHEZ ARCILLA: *Historia del derecho*. I. *Instituciones político-administrativas* (Dykinson, Madrid 1995). Appena pochi anni dopo, tuttavia, la prima autrice ne ha preso nettamente le distanze, modificandone i contenuti secondo un impianto radicalmente innovativo, metodologicamente corretto e aperto a una visione europea della storia del diritto spagnolo: Emma MONTANOS FERRÍN: *España en la configuración histórico-jurídica de Europa*. I. *Entre el mundo antiguo y la primera edad medieval* (I Libri di Erice 19; Il Cigno Edizioni, Roma 1997); II. «*La época nueva*»: *siglos XII al XV* (I Libri di Erice 19; Il Cigno Edizioni, Roma 1999); III. «*El estado moderno*»: *siglos XVI al XVIII* (I Libri di Erice 19; Il Cigno Edizioni, Roma 2002).

<sup>3</sup> Forse inavvertitamente ha seguito un'impostazione di tal genere Juan SAINZ GUERRA: *La evolución del derecho penal en España* (Universidad de Jaén, Jaén 2004).

«riserva naturale»: erano incumbenti e dilaganti, allarmavano e atterrivano, tanto che ancora nel secolo XIX saranno il luogo eletto per le favole raccontate ad ammaestramento degli innocenti o per le fantasie ad avvertimento dei viandanti.

Il tutto stava in una contestualità necessaria. In amplissimi territori mediterranei, dall'Italia meridionale alla penisola iberica almeno, l'uomo viveva in villaggi rupestri: penetrava e si immedesimava nel corpo vivo della pietra, e dall'ambiente conquistato traeva il massimo per la sua salute e per la sua sopravvivenza. Si è calcolato che la media della vita in grotta era superiore di circa cinque anni rispetto alla vita in edifici di pietra o di legno o di canne e fango (circa 42/43 anni di vita per l'uomo e poco meno per la donna).

Per tutta la seconda metà del primo millennio, dunque, vi sono vastissimi territori europei il cui paesaggio è poco segnato dal profilo di città murate, e molto più da colline puntellate di grotte stanziali scavate dall'uomo con fatica. Gli insediamenti rupestri sono diffusi dappertutto. Alcuni sono celebri, come quelli della penisola iberica, della Francia meridionale, del meridione d'Italia e della Sicilia, del bacino orientale del Mediterraneo.

Non mancavano le costruzioni in pietra o in legno, ma quasi nulla è sopravvissuto: segno, questo, di estrema fragilità. Erano diffuse soprattutto nell'area del centro Europa, dove la foresta poteva dare l'illusione, e in parte non era solo illusione, che la casa fosse in qualche modo protetta da una fitta e svettante vegetazione.

Sto presentando un quadro fin troppo elementare, ma il quadro va tenuto presente, perché esso non è indifferente alla storia del diritto. Al contrario, a me sembra che senza penetrare nel senso della vita di quel mezzo millennio saremmo condannati a esposizioni storiografiche astratte, del tutto prive di contestualizzazioni: in breve, prive della vita che storicamente fu vissuta.

La prima osservazione riguarda le istituzioni e le norme che erano intrinseche ad ogni comunità che si era istituzionalizzata o si andava istituzionalizzando.

Ai vertici abbiamo sovrani di «regna», ma i «regna» non sono propriamente identificabili come formazioni statali e neppure paragonabili a tali formazioni. I sovrani erano uomini d'arme, analfabeti per lo più o appena alfabetizzati, circondati da uomini di masnada che solo le rappresentazioni romantiche del nostro Ottocento hanno voluto immaginare come «cavalieri»; non avevano una sede stabile, sicché la storiografia può svagare da città a città nel fantasticare che almeno una di esse sia stata una «capitale». Amavano la vita della tenda nel campo della battaglia o nel campo della trattativa piuttosto che l'abitazione murata, probabilmente umida e fredda più che il riparo in un accampamento.

Esistevano regni così fatti, ed esisteva anche il «Sacro Romano Impero». Però per tanti aspetti si trattava solo di simboli, emblemi di un potere militare e politico. Questo potere incideva nella vita delle disperse comunità della campagna e delle decadute città solo in modi negativi: solo quando riusciva ad essere presente con la forza delle armi e con la congiunta spietatezza della rapina e dell'angheria, quasi che rapina e angheria fossero imposizioni tributarie, quasi che poi dovessero essere amministrate da magistrature fiscali. Oppure il potere si imponeva con il fascino propagandato della sacralità di una corona.

Non è un caso che la legge carolingia sia stata «legge orale» e come tale abbia operato nella svariata diversità delle tradizioni scritte: ed è quanto di più lontano possiamo immaginare in base alla nostra educazione giuridica di derivazione romana e tardo-medievale. I regni e l'impero sono istituzioni, indubbiamente, ma hanno caratteri che non coincidono con l'idea che oggi abbiamo di una istituzione regia o imperiale. Come si è osservato, il progetto costituzionale di Carlo Magno fallì perché i carolingi non distinsero tra *imperium* e *dominium*<sup>4</sup>. Non è poco. È basilare.

Le comunità locali sono più concretamente individuabili e storiograficamente comprensibili. Queste vivevano rispettando consuetudini di antica origine, di volta in volta «romana» o «barbarica». Erano le consuetudini del buon vicinato, del rispetto parentale, del controllo sociale che serviva ad evitare o a punire *maleficia* diversamente rilevanti, come il furto, il danneggiamento di cose altrui, la rottura di confini, i ferimenti e le mutilazioni dolosi, l'omicidio. Erano anche le consuetudini che imponevano obblighi connessi con lo *status* delle persone, libere o schiave che fossero: obblighi che ancora a distanza di secoli saranno chiamati «involontari»<sup>5</sup>, come quelli verso i parenti, i vicini, o verso un padrone.

Le consuetudini erano orali e la loro memoria era affidata ad «antiquiores loci» che fossero al contempo degni di fede e rispettati come tali. Si trattava pur sempre di norme che noi possiamo e dobbiamo considerare «giuridiche», anche se in quel tempo in poco o per nulla si distingueva tra norme morali e valutazioni teologiche, da un lato, e norme giuridiche, dall'altro lato<sup>6</sup>. Tutte, nel fatto, erano gestite e applicate soprattutto da uomini di chiesa, che talvolta erano anche uomini di spada: e ciò perché chiunque subiva un torto o un danno, o almeno lo temeva, era indotto a cercare il giudizio del parroco, prima ancora – e forse ad esclusione – del giudizio del signore territoriale o feudale, e nei casi maggiori, nella città, ambiva al giudizio del vescovo nella forma consueta e diffusa della «episcopalis audientia».

<sup>4</sup> Vd. BELLOMO: *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, cit., 125 e letteratura ivi citata.

<sup>5</sup> Mi riferisco alla testimonianza e all'osservazione di Juan de Solorzano y Pereira contenute in un brano che ho portato all'attenzione degli studiosi in un mio recente intervento congressuale, Lima, settembre 2003, in *Actas del XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano* (San Juan 2003) 5-16, ma già pubblicato in lingua italiana: Manlio BELLOMO: «Al di là dell'obbligazione contrattuale in Juan de Solorzano y Pereira», *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 14 (2003) 205-214.

<sup>6</sup> Ho sviluppato queste considerazioni in Manlio BELLOMO: *L'Europa del diritto comune* (Galileo Galilei, Lausanne 1988; 8.<sup>a</sup> ed., riveduta e ampliata, I Libri di Erice 1; Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1998); traduzione inglese col titolo *The Common Legal Past of Europe*, a cura di Lydia Cochrane, con introduzione di Kenneth Pennington (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law 4; The Catholic University of America Press; Washington D.C. 1995); traduzione spagnola di Nadia Poloni e José Antonio de Prado Diez, con introduzione di Emma Montanos Ferrín, *La Europa del derecho común* (I Libri di Erice 14; Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1996; 2.<sup>a</sup> ed. Roma 1999); traduzione tedesca col titolo *Europäische Rechtseinheit. Grundlagen und System des Ius Commune*, a cura di Ellen Dilcher, con introduzione di Hans Schlosser (Beck Verlag, München 2005).

Per il resto mi riesce difficile pensare che vi siano stati giuristi professionalmente formati, capaci di essere giudici o avvocati o notai nel senso che noi diamo a queste parole. Mi riesce difficile perché mancano notizie sull'esistenza di scuole adeguate a tale tipo di formazione professionale, e perché non è immaginabile il giurista là dove manca la coscienza che il diritto, la morale e la teologia siano distinguibili come tre modi diversi di considerare ogni specifico atto umano e quindi come tre scienze diverse e distinte, indirizzate a tre fini differenti: verso l'ordine sociale, il rispetto per chi vive nella comunità, la buona fama, la cura dell'anima e, dove possibile, la salvezza dell'anima. Alla mancata differenziazione delle scienze umane corrispondeva e si adeguava perfettamente l'esistenza di una omnicomprensiva *sapientia* riguardante le cose umane e divine, insieme inestricabilmente congiunte. Le *Etimologiae* di Isidoro de Sevilla sono corpo e specchio di tali correnti convinzioni.

In un contesto che si può così rappresentare (seppure in modo estremamente schematico) è la campagna ad esprimere le peculiarità e le novità di un intero mezzo millennio. Le esprime nelle forme ora descritte. Le esprime anche nella pluralità di alcune istituzioni che i nuovi tempi realizzano dopo la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Sono istituzioni varie: in alcune vaste aree mediterranee giocano le alterne fortune della politica bizantina, in altre aree centro-europee molto ruota attorno al perno gravitazionale carolingio; in altre, come nella penisola iberica, è presente il problema di una massiccia presenza araba.

Dal lato bizantino le nuove istituzioni sono pur sempre legate a una città, perché l'amministrazione dell'Impero divide e struttura i propri territori in ampie circoscrizioni locali, dette 'temi', ciascuna facente capo a una città-capitale (Siracusa per il 'tema' di Sicilia, Benevento per il 'tema' di Longobardia, etc.)<sup>7</sup>. Inoltre la rete delle città ha maglie piuttosto fitte nel meridione d'Italia, mentre al contrario le città sono più rade e disperse nell'Italia centro-settentrionale e nelle regioni centrali d'Europa.

Dal lato carolingio la situazione è parzialmente differente. Qui prevalgono le forze che la campagna è capace di esprimere e di estendere oltre gli originali confini per l'intera Europa, con l'eccezione della penisola iberica arabizzata. Qui si creano ed emergono signorie diversamente strutturate: bannali, territoriali, fondiarie, feudali. Sono tutte signorie che hanno nella campagna non solo il punto di forza, ma anche il centro di aggregazione che alimenta e rende operante il potere di un signore secondo il modello del «sistema curtense», in un contesto di concorrenza politica e armata fra poteri territorialmente contigui.

È inoltre la campagna a conoscere e a sostenere uno dei fenomeni più significativi della seconda metà del primo millennio, perché è nella campagna che si inaugura e si afferma il monachesimo. Vi è il monachesimo di stampo orientale, bizantino, e vi è quello di stampo latino, continentale di San Benedetto o insulare di San Colombano.

---

<sup>7</sup> Dal tempo e per iniziativa dell'imperatore d'Oriente Eraclio (610-641). Sui 'temi' della penisola italiana vd. Manlio BELLOMO: *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, cit., specialmente 74-81.

Sta nella regola di vita che i monaci bizantini debbano vivere in luoghi isolati, possibilmente in un eremo, o al più in cenobi nei quali non vi sia vita comunitaria né obbedienza a un igumeno; sta egualmente nella regola di vita che i monaci benedettini o insulari debbano vivere in comunità e sotto gli ordini di un abate, in un convento che non può essere costruito all'interno di una città, ma deve essere costruito lontano da ogni centro abitato: in Italia Subiaco, Montecassino, Casamari e altri per i benedettini, Bobbio per gli insulari.

Nell'uno come nell'altro caso è eguale l'obiettivo: raccogliere e rendere fisso in un luogo di preghiera, e nel caso del monachesimo benedettino anche di lavoro, il monaco errante che nella campagna si è trasformato spesso in un essere inselvaticato dalle difficoltà di una problematica sopravvivenza e si è a volte convertito in un brigante di passo.

La città è estranea a tali processi. Conosce, sì, alcune novità, ma queste sono in parte l'eredità dell'ultima età romana, come è il caso del potere vescovile e dei privilegi di cui il vescovo gode in base a costituzioni risalenti al tempo di Giustiniano. Vi è solo qualche segnale di rinnovamento. Penso alle *regulae* canonicali, indubbiamente cittadine perché legate all'episcopio o alle chiese collegiate e protese ad evitare conduzioni di vita disdicevoli per uomini di chiesa non sottoposti a vincoli di vita in comune né sottoposti all'obbedienza verso un superiore gerarchico. Fra queste penso soprattutto alla *Institutio clericorum* di Aquisgrana (oggi Aachen, in Germania) dell'816.

Per il resto non ricordo alcuna altra forza nuova capace di istituzionalizzarsi. La stessa vicenda del conte di invenzione carolingia è emblematica: nella città il conte si scontra con il vescovo e deve chiudersi in un ristretto quartiere difeso con le armi, e solo nella campagna tenta di organizzare e di gestire con i *placita* e nei *placita* un suo potere politico-assembleare e politico-giurisdizionale.

Conosciamo però la conclusione della vicenda comitale: la campagna assorbe in sé il conte e la sua *masnada*, ed è nella campagna che si confonde e si intreccia il potere originario del conte col potere signorile o feudale: il primo tendenzialmente di stampo pubblico secondo un disegno vagamente costituzionale immaginato a livello regio e da imporre dall'alto, il secondo né pubblico né privato. E perciò quando i due stampi del potere si intrecciano e si confondono si realizza il fenomeno che la storiografia qualifica come «feudalizzazione della contea».

Concludo su questa prima parte. Abbiamo alle nostre spalle circa mezzo millennio durante il quale sono emerse e maturate esperienze che noi oggi qualificiamo come giuridiche. Sono le esperienze del potere signorile o feudale, delle norme orali, delle consuetudini locali, del potere vescovile, del monachesimo che è incardinato nelle stabili istituzioni della campagna, per la penisola iberica degli emirati o «regna» arabi.

Sono esperienze nelle quali non troviamo i giuristi. Non è gestita da giuristi la «*episcopalis audientia*», non sono giuristi i giudici presenti nei *placita* comitali e tanto meno nei processi celebrati nelle corti signorili: anzi, costoro sono normalmente uomini «*scribere nescientes*» (o *ydioetae*, secondo alcune fonti). Non sono giuristi, ma semplicemente tecnici della scrittura quei perso-

naggi che in alcune fonti compaiono come *scriptores* o *scribae*, suscitando solo l'illusione che essi siano stati notai.

Per queste ragioni mi sono azzardato a pensare che, che in quel lungo tempo vi sia stato un diritto senza giuristi, che quel lungo tempo sia stato «un'età senza giuristi»<sup>8</sup>.

È fin troppo noto che i secoli XI-XII rappresentano il tempo del rinascimento medievale (Haskins<sup>9</sup>, Calasso<sup>10</sup>) o se si vuole della svolta (Violante e Fried<sup>11</sup>), o, con azzardo, della rivoluzione (Berman<sup>12</sup>). Al confronto è temerario il tentativo di chi vuole far credere che nel tempo del tardo medioevo poco si rinnova, e vuole far credere che l'unica novità sia costituita dalla 'validazione' giuridica di realtà già esistenti e perduranti: una 'validazione' che sarebbe come la vestizione di fatti che per circa cinque secoli erano stati nudi sulla scena del mondo, e nudi senza vergogna si erano mostrati. Si tratta di una corrente storiografica minoritaria, a ragione o a torto rappresentata da qualche storico fiorentino e da pochi suoi epigoni<sup>13</sup>. Come è stato osservato essa molto raccoglie delle scorie di una storiografia d'altri tempi e molto tralascia o ignora di realtà ampiamente documentate nelle fonti<sup>14</sup>, non solo giuridiche (e documentate anche –e direi soprattutto– nelle fonti manoscritte, del tutto ignorate da tale corrente di pensiero).

Qui ovviamente non starò ad enumerare le innumerevoli novità che maturano nel tempo delle grandi svolte, con una evidente accelerazione nei secoli XII e XIII. Voglio solo richiamare l'attenzione sulla circostanza, mai abbastanza evidenziata e sottolineata, che tutte le novità si realizzano nella città oppure muovono dalla città verso la campagna per soddisfare le aspettative e i bisogni della città.

<sup>8</sup> Vd. *supra*, nt. 6. L'espressione qui adoperata nel testo costituisce il titolo del secondo capitolo dell'opera.

<sup>9</sup> Charler HOMER HASKINS: *La rinascita del dodicesimo secolo* (1.<sup>a</sup> ed. 1927; traduzione italiana Bologna 1972).

<sup>10</sup> Francesco CALASSO: *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale* (Giuffrè, Milano 1947).

<sup>11</sup> *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di Cinzio VIOLANTE e Johannes FRIED: *Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico* (Quaderno 35; Società Editrice Il Mulino, Bologna 1993).

<sup>12</sup> Harold J. BERMAN: *Law and Revolution: the Formation of Western Legal Tradition* (Cambridge, Mass.; Harvard University Press 1983); traduzione italiana di Elisabetta Vianello, col titolo sostanzialmente immutato, *Diritto e rivoluzione: le origini della tradizione giuridica occidentale* (Il Mulino, Bologna 1998).

<sup>13</sup> Secondo EMANUELE CONTE: «Droit médiéval. Un débat historiographique», *Annales. Economie, Sciences Sociales* 57 (2002) 1602 nt. 23; eguale, in versione italiana, col titolo «Storicità del diritto. Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale», *Storica* 22 (2002) 144 nt. 13, da cui cito: salvo errore, «... il primo studioso che abbia introdotto questa terminologia all'interno degli studi storico-giuridici è stato P. COSTA: *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, (Giuffrè, Milano 1969) 85-87 e passim». La formula, scomparsa per molti anni, è stata poi assunta a programma storiografico da Paolo Grossi in molti dei lavori successivi al 1995: per i limiti dei quali rinvio al saggio di Emanuele Conte.

<sup>14</sup> Emanuele CONTE: «Droit médiéval. Un débat historiographique...», *Annales...*, 1593-1613; Id., «Storicità del diritto...», *Storica* 22 (2002) 135-162.



Nel primo caso vanno ricordate le nuove istituzioni cittadine. Fra tante vi sono i comuni dell'Italia centro-settentrionale e gli ordinamenti simili delle città dell'Europa continentale, le corporazioni di arti e mestieri, le gilde, le confraternite, le *universitates scholarium*, i *collegia* dei giuristi-dottori o dei teologi o dei fisici (medici) etc. Vi è una qualche stabilità dei *regna* europei, sostenuti ora non solo dalle armi, ma anche da un'amministrazione civile a volte vagamente burocratizzata.

Nel secondo caso, nel caso cioè dell'irradiazione delle novità dalla città verso la campagna, vi è da ricordare l'incidenza propulsiva che ha il mercato cittadino. La campagna deve piegarsi ai bisogni della città, deve estendere le colture su terre prima abbandonate o mal coltivate, deve modificare gli strumenti agricoli e le tecniche della coltivazione: per l'aratro si costruisce un vomere di forma differente, capace di penetrare più profondamente nella terra; al sistema della rotazione delle semine su «due campi» si sostituisce quello più redditizio della rotazione su «tre campi», e così via.

In tutti i casi, come è appena opportuno avvertire, si manifesta una vitalità e un'originalità che escludono l'esistenza di un unico progetto unitario, impossibile da pensarsi.

Seppure teniamo fermo lo sguardo sulla città, non possiamo tralasciare di considerare ancora la campagna. Nel secolo XII e successivamente per molti secoli rivelano la loro straordinaria importanza alcune istituzioni del primo medioevo. Penso soprattutto ai monasteri. Questi però vengono rinnovati, sicché nel nome di San Benedetto nascono e si rafforzano numerose varianti benedettine, come quelle degli ordini cluniacense e cistercense.

I nuovi ordini benedettini vanno riconsiderati non solo per se stessi, per l'ordine della loro vita interna, ma anche per gli effetti che producono nel territorio al quale appartengono. Parliamo sempre di monaci, ma la realtà del monachesimo tardo medievale è radicalmente differente da quella del monachesimo del primo medioevo: non è un caso che nascano nuovi ordini seppure ispirati a San Benedetto.

Il fatto nuovo è che i monasteri collegano ora in modo consolidato i luoghi che in origine erano sperduti e isolati nella campagna, sicché si crea una rete viaria sempre più fitta e articolata. I monasteri segnano e impongono essi stessi le direttrici delle nuove strade d'Europa, mentre alcuni santuari attirano pellegrini che portano con sé e diffondono il loro modo di pensare e a volte anche qualche libro e coi libri la loro cultura. È celebre il caso di Santiago de Compostela e del connesso «camino de Santiago».

Vi è di più. È vero che nella campagna continua a dominare la signoria nelle sue varie dimensioni e forme: però è anche vero che enormi masse di contadini si riversano nelle città, che schiavi e servi cercano e trovano l'affrancazione dai vincoli della terra. Non ci può stupire che l'elenco più importante dei servi affrancati nel contado bolognese diventi, nel comune sentire e nel titolo, il *Liber paradisus*.

L'affrancazione dei servi della gleba ingrandisce la città, e questa diventa determinante nell'imporre una nuova prospettiva nei rapporti intersoggettivi, sia nel campo del diritto pubblico, sia in quello del diritto privato.

Vi erano e vi sono problemi che si era soliti risolvere con l'uso delle armi. La cultura prevalente, per secoli, era stata certamente quella delle armi: primitiva, marcata dalla violenza e dalla sopraffazione del più forte sul più debole. Per sfuggire i monaci si erano rifugiati nella campagna e si erano chiusi in monasteri spesso fortificati o addirittura incastellati e gli abati si erano fatti «guerrieri»<sup>15</sup>, mentre la città non aveva offerto una sicura difesa a causa delle sue mura cadenti, o cadute, e quindi a causa dell'impossibilità o dell'inutilità di chiudere, la notte, le porte d'accesso. L'eremo era stato il punto massimo dell'isolamento ma anche della difesa: i monaci eremiti erano riusciti a mimetizzarsi nella campagna, e a causa della loro estrema povertà non avevano suscitato appetiti di furto né furori di assassinio.

A cominciare dal secolo XII affiorano comportamenti differenti. Chi rafforza i propri commerci nella città o li estende sulle medie e lunghe distanze, chi nelle varie strutture rinnovate della Chiesa romana volge lo sguardo oltre gli antichi e limitati confini ha imparato che occorre affrontare i problemi con la trattativa. Le parole valgono bene se sono inserite in un dialogo collettivo, che corresponsabilizzi quanti vivono in una comunità. Si profilano le assemblee cittadine e su posizioni preminenti i «consigli» che dirigono e amministrano corporazioni di arti e mestieri, confraternite, consorterie parentali. Si discute per risolvere i problemi della convivenza e si cerca di non usare le armi, anche se il pugnale o la spada sta ancora alla cintola. Si vota su testi certi, preparati per le delibere. Ci si impegna a rispettare le norme votate: e non per caso ciò avviene nelle chiese o in luoghi contingui, dove le armi non dovrebbero essere usate e nel fatto è raro che vengano usate.

Sostituire lo scontro armato e la violenza della sopraffazione con comportamenti pacifici è un compito immenso, davvero rivoluzionario. I nostri anni, questi, questi anni che stiamo vivendo, non ne conoscono ancora il compimento.

Per lo storico ciò che importa è il fatto che solo nella città del nuovo medioevo si può affrontare il compito di sostituire la parola alla spada. In questa prospettiva il giuramento diventa un'arma preziosa: il suo significato va al di là del piano religioso, dove lo spergiuro può portare all'inferno. Il giuramento diventa lo strumento principale dell'ordine voluto o solamente vagheggiato e perciò esso dilaga nel campo della politica: chi giura di ubbidire a una norma giuridica impegna non solo la propria anima, ma anche il proprio comportamento nella società. Si intrecciano gli atti della fede con gli atti della politica, e tuttavia fede e politica restano distinti come due fili di una stessa corda. È stata, questa, a mio parere, la più grande conquista civile del mondo occidentale, la conquista che ancora oggi ci distingue da altre civiltà.

Se si passa dal campo che oggi chiamiamo del diritto pubblico a quello del diritto privato, le conseguenze dei mutamenti radicali non sono di minore rilievo.

---

<sup>15</sup> Sul «monaco guerriero» e sull'ordine benedettino in generale sono fondamentali ancora oggi gli studi di Friedrich Prinz, soprattutto *Askese und Kultur. Vor- und frühbenediktinisches Mönchtum an der Wiege Europas* (C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1980); traduzione italiana di Michele SAMPAOLO, col titolo *Ascesi e cultura. Il monachesimo benedettino nel Medio Evo* (Editori Laterza, Bari 1983).

Il contratto estende enormemente la sua capacità di penetrazione nella vita sociale e individuale. I giuristi che ne teorizzano la figura non possono essere pensati come coloro che stanno «validando» (legittimando, giuridicizzando) realtà dei secoli precedenti. Il contratto, riscoperto, e in modo particolare il contratto obbligatorio, è strumento prezioso per la gran parte degli atti che riguardano i patrimoni personali o familiari, e rivela nei tempi nuovi una capacità che prima era del tutto assente nel settore che oggi chiamiamo del diritto del lavoro. Per lungo tempo, per secoli, nell'agricoltura soprattutto, chi aveva abilità professionale era stato costretto a prestazioni lavorative dovute per lo *status* al quale apparteneva per nascita. A cominciare dal secolo XII si tentano altre vie: mentre non scompare la vecchia realtà (e sappiamo che durerà fino all'età moderna o anche contemporanea) ogni soggetto ha la possibilità, ereditata o conquistata, di contrattare il proprio lavoro, seppure con infinite difficoltà e immurevoli abusi del contraente più forte.

È fin troppo ovvio che non possiamo eludere alcune domande che allo storico del diritto stanno veramente a cuore: chi aiuta a compiere queste trasformazioni? Quali strumenti si apprestano per incanalare negli stampi del diritto tante dirompenti novità? E perché il diritto acquista una autonomia che prima non aveva?

Se vado alla ricerca di una risposta mi è difficile pensare che una gran parte possano averla avuta i grandi condottieri dei nuovi tempi. Tuttavia vi è chi ha pensato a Federico I Barbarossa o a Federico II di Svevia o a Carlo V e Filippo II di Spagna, o per tempi recenti a Napoleone Bonaparte: tentativi storiografici che si comprendono solo storicizzandoli, cioè facendone oggetto di valutazione storiografica. E si comprendono perché sono, essi stessi, i testimoni (i documenti) di un tempo in cui si è creduto che l'umanità dovesse essere retta da «grandi condottieri». Credo che quel tempo sia finito. Ai «grandi condottieri» si sono sostituiti i «grandi comunicatori» (per mezzo degli strumenti audiovisivi o elettronici), e potrebbe essere già una conquista, perché alle armi si sono sostituite le parole.

Tuttavia vorrei penetrare più a fondo nel senso della nostra storia. Se tolgo di mezzo i condottieri armati ora ricordati, cosa resta? Deluso della prima risposta debbo tornare alla domanda: chi ha compiuto le grandi trasformazioni avviate nel secolo XII e maturate nei secoli successivi?

Il pensiero corre ai mercanti, ai prelati, agli intellettuali impegnati nell'opera della *sapientia* e nei vari rami delle *scientiae* emergenti e delle connesse professionalità.

Lascio da parte mercanti, prelati, teologi, filosofi e medici, perché mi occupo di storia giuridica.

Nel campo del diritto si sconvolgono le consuete prospettive, nel senso proprio del verbo che esprime lo sconvolgimento di realtà ereditate. Dalla *sapientia* indistinta si passa all'articolazione delle nuove scienze: diritto, teologia, filosofia, fisica (= medicina).

Ma non è questo il punto sul quale voglio richiamare l'attenzione. È un punto fin troppo noto, e sarebbe una banalità scriverne ancora. Mi interessa invece di mettere in evidenza quel che matura nell'intera Europa cristiana. Si afferma, si sviluppa, si diffonde una comunità di pensieri e di sentimenti che è

specchio terreno della comunità nella fede; a questa comunità corrisponde (come sua creatura e come suo specchio) un diritto che è e si espande come diritto comune civile e canonico, *utrumque ius* per tutte le genti. Vi è un diritto costituito dalle leggi di Giustiniano, *libri legales* per eccellenza pensati come *Corpus Iuris Civilis*, e vi è un diritto costituito da alcune grandi compilazioni della Chiesa universale pensate come *Corpus Iuris Canonici*.

È un diritto comune che si coltiva nelle scuole cittadine, e ogni città ambisce ad ospitare scuole fiorenti. Giovani d'ogni regione d'Europa convergono verso le città dotte, Parigi e Bologna soprattutto. Lungo la via sostano nei monasteri, ospitali per imposizione della *Regula* benedettina. Nella città della loro meta si incontrano, si organizzano, solidarizzano, si scontrano anche. Leggono con i loro maestri il «libro delle leggi», eguale in ogni scuola, eguale in ogni città e in ogni territorio d'Europa. Parlano una sola lingua, il latino. Un acuto osservatore francese, Jean de Garlande, può dettare un'osservazione lapidaria: «Terras omnes tamquam meas videbo»<sup>16</sup>.

Nell'insieme mi pare che qui si tocchi un punto altissimo della civiltà europea. Non solo della civiltà europea: anche dell'unità europea. Fatto, questo, di tale singolarità che appena troverà un seguito nel tempo tormentato degli Stati nazionali in guerra tra loro e nei codici nazionali dell'Ottocento più o meno similari, oppure troverà appena un fioco riscontro per merito della scuola storica tedesca e poi nel contesto della Pandettistica e degli epigoni di questa.

Senza tenere conto della realtà e degli ideali che affiorano e maturano dal secolo XII in avanti si corre il rischio di ricostruire la storia giuridica delle città e delle campagne d'Europa come storia di piccole patrie isolate le une dalle altre, o al più collegate da similarità, casuali o programmate; si corre il rischio di una microstoria che non sempre può essere assunta a storia emblematica, supponendo che tutte le altre microstorie siano eguali o simili; si corre il rischio di interminabili ricerche di storia comparata, legittime certamente per se stesse ma rischiose, perché è difficile stabilire dove stia il confine oltre il quale la comparazione diventa arbitraria e perciò improponibile.

Con i secoli e nei secoli che cominciano negli anni a cavaliere tra il mille e il millecento siamo giunti a un tempo che valorizza radici di antica data mentre emargina, o tenta di emarginare, istituzioni signorili ancora persistenti.

Quel che più conta, però, è che nel secolo XII siamo entrati in una fase di sviluppo che si avvia a realizzare e in parte realizza l'unità dell'Europa moderna: unità che, come si può comprendere, nel campo del diritto ha i suoi protagonisti in alcuni grandi legislatori. Dominano accanto a Giustiniano riscoperto e

<sup>16</sup> Riprendo qui e riassumo schematicamente le osservazioni principali sviluppate anche con dettagli tematici in un mio libro fortunato, che mi permetto di ricordare: Manlio BELLOMO: *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune* (1.<sup>a</sup> ed. Giannotta, Catania 1979; ristampa della 3.<sup>a</sup> ed., I Libri di Erice 4; Il Cigno Edizioni, Roma 2004). Per un profilo sintetico sulle tematiche dell'origine vd. Manlio BELLOMO, «Il medioevo e l'origine dell'università», in *L'Università e la sua storia*, a cura di Livia Stracca (Edizioni Radio Italiana, Torino 1979/1980) 13-25, ora anche in Manlio BELLOMO: *Medioevo edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia* (I Libri di Erice 20; 2.<sup>a</sup> ed., Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1998) 13-30.

restaurato pontefici come Gregorio IX o Bonifacio VIII o Clemente V, e dominano alcune *lucernae iuris* come Irnerio e Graziano, e poi tanti giuristi impegnati a contrastare, a distruggere quando possibile e a disperdere (e non invece a dar titolo di validità, a «validare»!) informi eredità del primo medioevo.

Questi giuristi creano e adoperano gli strumenti della nuova scienza. Offrono stampi giuridici (*figurae*) che costringono alla trattativa, che sono preordinati per espellere dalla trattativa la violenza e la mala fede; offrono strumenti che di per sé (quale che ne sia poi l'uso) tutelano i più deboli per il solo fatto di essere stati strutturati per l'eguaglianza delle posizioni tra i soggetti contraenti. Si tratta di strumenti astratti per necessità, perché è l'astrattezza a consentire che se ne possa sempre fare uso. Del resto, non è una novità. In altri campi si adoperano strumenti altrettanto astratti. Penso al metro. Nulla vi è di più astratto e convenzionale. Eppure per l'architetto e per il muratore e per l'artigiano il metro è tanto indispensabile quanto per il giurista è un istituto giuridico astrattamente predisposto per la prassi del foro, del notariato, degli operatori dell'amministrazione pubblica o del mercato.

Posso concludere. Secondo la linea che ho seguito sarebbe operazione fuori tempo cercare l'unità giuridica e culturale dell'Europa moderna nei grandi condottieri armati, in Carlo Magno o Federico Barbarossa o Federico II di Svevia e di Sicilia.

La mente e la memoria si rivolgono, piuttosto, a quanti, pur nella pluralità di azioni articolate e a volte confliggenti, si sono mossi lungo direttrici sostanzialmente unitarie, ciascuno con la propria professionalità e con la propria responsabilità, sicché a nessuno potrei dare preminenza nell'atto di questa mia ricostruzione storiografica.

Penso alle masse dei servi della gleba affrancati e diventati cittadini; ai mercanti, ai prelati, ai pellegrini penitenti. Penso agli studenti di ogni scienza, capaci di considerare con amore ogni terra come fosse la loro terra. Penso ai legislatori che pur nella infinita varietà di contenuti delle loro leggi si muovono tutti secondo l'idea che la vita sociale debba essere organizzata nel nome della legalità. E penso, fra tanti, ai grandi giuristi che da Irnerio a Bartolo, da Cuiacchio a Savigny, sono stati, davvero, con gli altri, i «costruttori» della nostra unitaria civiltà giuridica<sup>17</sup>.

Voglio perciò dimenticare i condottieri.

Sia, questa, la mia provocazione.

MANLIO BELLOMO

<sup>17</sup> L'espressione «costruttori di civiltà» riferita ai giuristi medievali (o ai giuristi, in genere) è di Francesco Calasso: è da considerarsi fondamentale per una corretta diagnosi del ruolo e della funzione rinnovatrice dei giuristi del tardo medioevo, impegnati a contrastare e dove possibile ad eliminare violente usanze del primo medioevo piuttosto che a «validarle» supinamente come si vorrebbe far credere; a ragione l'espressione è stata adoperata da Piero Fiorelli per dare titolo a una sezione di una postuma raccolta di saggi: FRANCESCO CALASSO: *Storicità del diritto*, a cura di Piero Fiorelli (Civiltà del diritto 15; Giuffrè, Milano 1966) 297-376, e p. XI per indicazioni analitiche del curatore.